



CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE SANITARIO PER ANGIOPLASTICA CORONARICA OCCORRENTE PER MESI VENTIQUATTRO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL'ASL CN2 AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4.

**GARA N. 6936645
CIG VARI**

Struttura Complessa Interaziendale ACQUISTI BENI E SERVIZI

Corso Carlo Brunet, 19/A

12100 Cuneo

PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it

e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it



INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Gestione dei contratti	pag. 3
Art. 3 Durata del contratto	pag. 3
Art. 4 Rinnovo contrattuale	pag. 3
Art. 5 Quantitativi presunti e descrizione dei dispositivi oggetto della fornitura	pag. 4
Art. 6 Confezionamento	pag. 8
Art. 7 Ordinativi e consegne	pag. 8
Art. 8 Obblighi in materia di sicurezza	pag. 8
Art. 9 Avvisi di sicurezza	pag. 9
Art. 10 Innovazioni tecnologiche	pag. 9
Art. 11 Accettabilità della fornitura	pag. 9
Art. 12 Inadempienze contrattuali	pag. 9
Art. 13 Risoluzione del contratto	pag. 10
Art. 14 Iniziative attivate da soggetti aggregatori	pag. 10
Art. 15 Garanzia definitiva	pag. 10
Art. 16 Fatturazione on line e pagamento	pag. 11
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 11
Art. 18 Modifica contratto	pag. 11
Art. 19 Spese	pag. 11
Art. 20 Foro di competenza	pag. 11
Art. 21 Rinvio alle disposizioni Legislative	pag. 12



Art. 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in vari lotti, di materiale sanitario sterile per angioplastica coronarica monouso occorrente per mesi ventiquattro all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e all' A.S.L. CN2 afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento 4.

Si precisa che l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle assume i compiti di Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura e l'A.S.L. CN2, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto alle altre nella stipula e nelle seguenti fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali.

Le caratteristiche tecniche del materiale e i relativi quantitativi presunti per ciascuna Azienda Sanitaria sono indicati al successivo art. 5 del presente Capitolato Speciale.

Art. 2 GESTIONE DEI CONTRATTI

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l'aggiudicazione e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell'esclusiva competenza sia dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo sia dell'A.S.L. CN2 per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione della garanzia definitiva (rif. art. 15 del presente Capitolato);
- stesura e sottoscrizione del contratto nella forma scelta da ciascuna Azienda sanitaria/ospedaliera;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 18 del presente Capitolato tecnico e d'oneri (modifica contratto);
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- supporto alla "Capofila" nell'istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.

Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di Capofila la quale potrà annullare l'aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di esecuzione della fornitura prevista nel contratto.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art. 4 RINNOVO CONTRATTUALE

L'Amministrazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall'Amministrazione.



Art. 5 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

Lotto n. 1:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Fili guida .014" per angioplastica coronarica lunghezza < 200 cm, non ad elevato supporto con caratteristiche di normale/elevata flessibilità e attraversabilità di vasi tortuosi/distali, dotate di vari gradi di rigidità di punta. Sterili	n. 2.200 pezzi	n. 1.100 pezzi

Lotto n. 2:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Fili guida per angioplastica coronarica .014" ad alto supporto con lunghezza < 200 cm. Sterili	n. 300 pezzi	n. 80 pezzi

Lotto n. 3:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a scambio rapido con compliance media. Di varie lunghezze e diametri. Sterili	n. 2.000 pezzi	n. 1.000 pezzi

Lotto n. 4:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a scambio rapido con compliance molto bassa, di varie lunghezze e diametri. Sterili	n. 2.000 pezzi	n. 1.000 pezzi



Lotto n. 5:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica over the wire di varie lunghezze e diametri. Sterili.	n. 40 pezzi	n. 10 pezzi

Lotto n. 6:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Catetere per contropulsazione aortica. Il catetere per introduzione percutanea deve essere a doppio lume, compatibile con il contropulsatore Kontron AutoCa Il WAVE Kontron A-CAT 1. Il kit inoltre deve essere completo di quanto necessario per l'inserzione percutanea e fornito di un introduttore valvolato. I cateteri devono essere sterili.	n. 40 pezzi	n. 6 pezzi

Lotto n. 7:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Dispositivo per gonfiaggio e sgonfiaggio dei cateteri a palloncino per PTCA con siringa da 20 ml munita di quadrante manometrico fino a 30 atm. Questi dispositivi devono essere sterili.	n. 1.400 pezzi	n. 1.000 pezzi



Lotto n. 8:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Kit per angioplastica composta da: n. 1 connettore ad y n. 1 torquer n. 1 introduttore per guida .014” n. 1 prolunga di circa 10 cm con rubinetto.i Kit devono essere sterili	n. 1.400 pezzi	n. 1.000 pezzi

Lotto n. 9:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri guida per interventistica coronarica con diametro da 6 a 8 French e Lunghezza da 90cm e 100cm .- Varie disponibilità di curve coronariche convenzionali incluso il catetere per Mammaria. I cateteri devono essere sterili.	n. 2.200 pezzi	n. 1.000 pezzi

Lotto n. 10:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri sterili per angioplastica coronarica con la presenza di lame sulla superficie esterna del pallone nei vari diametri e lunghezze disponibili	n. 20	n. 30 pezzi

Lotto n. 11:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri sterili per rimozione aspirazione (manuale) di trombi di recente formazione, dai vasi coronarici	n. 300 pezzi	n. 120 pezzi



Lotto n. 12:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a rilascio di farmaco di varie lunghezze e diametri. sterili	n. 40 pezzi	n. 60 pezzi

Lotto n. 13:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri per contro pulsazione aortica con fibra ottica compatibili con AutoCat WAVE 2 (Kontron). Sterili	///	n. 40 pezzi

Lotto n. 14:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri guida per interventistica coronarica via radiale 7.0 Fr. Sheathless	///	n. 20 pezzi

Lotto n. 15:

Descrizione	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro A.O. S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto per mesi ventiquattro ASL CN2
Cateteri con dispositivo di protezione distale by-pass. sterili	///	n. 20 pezzi

Per ragioni sanitarie, i quantitativi sopra indicati sono presunti e pertanto non vincolano le ASR; qualora nel corso del periodo contrattuale si renderanno necessarie quantità superiori o inferiori la Ditta assegnataria non dovrà sollevare eccezioni di sorta e dovrà effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali vigenti.



Art. 6 CONFEZIONAMENTO

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

I prodotti devono essere in confezione singola sigillata, di ingombro contenuto agevolmente apribile.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno devono apparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione in lingua italiana del prodotto
- i dati relativi alla quantità e al n. di lotto
- data di preparazione e scadenza, espressa in mese/anno

la dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo, la data e il tipo di sterilizzazione;

il nome o ragione sociale e indirizzo del produttore.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità o il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Il n. di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

Art. 7 ORDINATIVI E CONSEGNE

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata, entro 5 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell'Azienda Sanitaria ordinante.

In casi particolari, qualora l'Azienda Sanitaria dichiari l'ordine "urgente", la consegna dovrà avvenire entro 72 ore dalla data dell'ordine trasmesso via fax.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

Fino al momento della consegna presso il magazzino dell'Azienda Sanitaria, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre, al momento del ricevimento, di almeno $\frac{3}{4}$ del periodo di validità.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall'Azienda Sanitaria saranno a totale carico della Ditta.

Art. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso presso l'Azienda Sanitaria ordinante, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A tal fine la Ditta offerente dovrà trasmettere opportuna dichiarazione avvalendosi del modello **ALLEGATO 5** del disciplinare di gara.



Art. 9 AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare, entro 48 ore dall'evento, il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, nonché l'Azienda Sanitaria ordinante, tramite lettera di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 10 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a dare comunicazione sia all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo sia all'A.S.L. CN2 delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Le parti potranno ritenere esteso il capitolato anche ai dispositivi posti dalla Ditta affidataria successivamente in commercio o comunque non contemplate nell'offerta, qualora le Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento riterranno tali prodotti innovazione tecnologica meritevole di applicazione in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati.

In relazione a tali beni la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le medesime condizioni economiche dei prodotti sostituiti o affiancati. A tal fine le Strutture Amministrative competenti sono autorizzate dall'Amministrazione di ogni Azienda Sanitarie ad introdurre detti dispositivi nei limiti del budget assegnato e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture Sanitarie interessate.

Art. 11 ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all'atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini delle Aziende Sanitarie e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni lavorativi con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro cinque giorni.

L'Azienda Sanitaria non assumerà comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

Art. 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa, nonché le sotto specificate penali.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Ospedaliera potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,3 per mille dell'ammontare netto



contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora la stazione appaltante dovesse deliberare di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al soggetto aggiudicatario, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

Si rimanda inoltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017.

L'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza obbligo di diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), dopo tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.. In tali casi l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di affidare il contratto al concorrente che segue in graduatoria o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 14 INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI

Ai sensi della normativa vigente, ciascuna ASR per quanto di competenza si riserva di procedere senza indennizzo all'annullamento della procedura di gara o alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alla categoria merceologica in argomento, si rendano disponibili Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale di riferimento.

Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e a favore dell'ASL CN2 distinte garanzie definitive, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e ciascuna Azienda Sanitaria, salvo l'esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.



Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Art. 16 FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle singole ASR dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

Art. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Si richiama infine la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

Art. 18 MODIFICA CONTRATTO

In merito alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia si richiama l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017.

Art. 19 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 20 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l'Azienda Ospedaliera Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla "Capofila" sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.



In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 21 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.